

## Collegato lavoro e rinvio alle Camere

di Giampiero Proia

La richiesta da parte del Presidente della Repubblica di un nuovo esame parlamentare del “Collegato lavoro” merita certamente un’adeguata ed approfondita riflessione, sotto diversi profili. Su un punto, però, che è quello che ha suscitato maggiore eco ed attenzione mediatica, mi sembra che i primi commenti di queste ore risentano ancora, ed anzi con intensità acuita, di un atteggiamento pregiudizialmente ostile, che già si era manifestato nel corso dell’iter di approvazione della legge.

Mi riferisco, come è facile intuire, all’arbitrato e alle critiche che gli sono state rivolte, le quali – a prescindere da ogni altra considerazione – sembrano avere un minimo comun denominatore. Il minimo comun denominatore costituito dal fatto che esse, tra le diverse possibili interpretazioni, si basano tutte su una lettura della legge che (consapevolmente o inconsapevolmente) risulta funzionale a corroborare le critiche stesse. Vengono, invece, accantonate, a volte, sbrigativamente, le letture più coerenti con il testo delle norme e, soprattutto, con le finalità dichiarate dal legislatore. Si sostiene, in particolare, che, mediante la clausola compromissoria inserita nel contratto di assunzione e con la quale può essere previsto l’arbitrato di equità, verrebbe “smantellato” il sistema delle tutele legali del lavoro.

Ma non è così. Anzitutto, è bene precisare che il giudizio secondo equità non è, come taluni sembrano credere, un giudizio reso al di fuori di un sistema di regole o, addirittura, *contra ius*. Già sul piano procedimentale, va ricordato che il “nuovo” arbitrato è analiticamente regolato secondo un modello che, peraltro, ricalca quello del processo del lavoro (individuazione dei criteri di composizione del Collegio decidente, garanzia del contraddittorio, difese scritte, interrogatorio delle parti, ammissione ed assunzione delle prove, discussione orale).

Ma anche per quanto riguarda i criteri ispiratori della decisione arbitrale, va chiarito che il giudizio equitativo non è, né potrà mai essere, un giudizio *contro* le norme inderogabili di legge, ma, al più, come insegna la dottrina più accreditata, un giudizio volto a modellare tali norme al concreto caso da decidere. Ciò è tanto più vero nel caso della riforma di cui discutiamo, poiché essa pone esplicitamente all’arbitro il vincolo del «rispetto dei principi generali dell’ordinamento».

Se, poi, si considera che anche il giudice statale gode nelle controversie di lavoro di un ampio spazio per “plasmare” le norme al caso da decidere, è facile intuire che il risultato dei due modelli di decisione, nella sostanza, tende a coincidere.

In secondo luogo, non pare corretto affermare che l’accesso all’arbitrato, nella riforma, sarebbe sottratto al controllo sindacale.

Ed infatti, la legge prevede espressamente che le organizzazioni sindacali (non una qualsiasi organizzazione, bensì quelle «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale») hanno il potere di definire quali sono le liti compromettibili in relazione alle diverse aree contrattuali, ed alle specificità di ciascuna di esse. E, quindi, mantengono il “governo” dell’accesso all’arbitrato, che non è affatto “individualizzato”.

Soltanto in caso di “inerzia” della contrattazione collettiva, e comunque dopo aver sentito le parti sociali, è previsto l’intervento del Ministro del lavoro (il quale, peraltro, ha già avuto modo di chiarire che, in sede di riesame, potrà essere precisata la funzione promozionale, anziché sostitutiva, del suo intervento).

Pertanto, il paventato timore dell'intervento ministeriale, che è stato al centro della discussione di questi giorni, finisce con il poggiare sull'ipotesi residuale e patologica di cattivo funzionamento del sistema contrattuale e, quindi, in definitiva, su una ingiustificata "sfiducia" verso la capacità delle parti sociali di adempiere al loro compito istituzionale di difesa degli interessi dei soggetti rappresentati, e in particolare allo specifico ruolo che in questa direzione gli è riconosciuto dalla legge.

Una "sfiducia" che contrasta non solo con la storia delle nostre relazioni sindacali, ma anche con il ruolo che l'autonomia collettiva riveste nella Costituzione formale e in quella materiale del nostro Paese. Tant'è che, a ben vedere, chi dubita della capacità delle parti sociali di svolgere il loro ruolo nell'attuazione della riforma dovrebbe allora dubitare dell'intero sistema del diritto del lavoro, nel quale da sempre la stragrande maggior parte delle norme di legge demanda la propria concreta attuazione e specificazione alla contrattazione collettiva.

Ma si tratta, evidentemente, di dubbi ingenerosi, o frutto di preconcetti, se è vero che, in realtà, tutte le organizzazioni sindacali, ad eccezione di una, hanno già saputo dissipare la principale delle critiche strumentalmente mosse alla riforma, con l'avviso comune nel quale hanno stabilito che le clausole compromissorie non potranno «riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro» (e cioè, non potranno incidere sull'art. 18 della l. n. 300/1970).

Né vale dire che avvisi comuni o contratti collettivi non sarebbero una garanzia sufficiente, poiché non sono, di per sé, efficaci *erga omnes*. Nella riforma dell'arbitrato, infatti, per effetto del particolare meccanismo di rinvio della legge agli accordi collettivi, non si pone affatto la *vexata quaestio* dell'efficacia della contrattazione collettiva. Più semplicemente, il legislatore non consente che il singolo lavoratore possa stipulare una clausola compromissoria ove non sia stato "autorizzato" dal contratto collettivo (e, ovviamente, nei limiti in cui questo non lo autorizzi).

**Giampiero Proia**

Professore ordinario di Diritto del lavoro  
Università degli Studi Roma Tre